CAMERA DEI DEPUTATI N. 4246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POGGIOLINI, DEL PENNINO, BOGI, BRUNI GIOVANNI, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GORGONI, GRILLO SALVATORE, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, PELLICANÒ, RAVAGLIA, SANTORO

Presentata il 7 ottobre 1989

Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia è oggi in atto un dibattito sulla strategia da attuare per arginare il dilagante fenomeno della tossicodipendenza, mosso dalla comune convinzione della inadeguatezza della normativa contenuta nella legge 22 dicembre 1975, n. 685.

La presente proposta si inserisce in tale contesto, in quanto tesa a colmare un grave vuoto della legge n. 685 del 1975: le strutture per il recupero dei giovani che fanno uso continuato di sostanze stupefacenti.

Le strutture adibite al recupero dei tossicodipendenti non furono oggetto di disciplina legislativa in quanto nel 1975 si confidava nella efficacia della semplice disintossicazione fisica praticata negli ospedali. Viceversa, è ormai un dato pacifico che l'unico rimedio alla tossicodipendenza resta la disassuefazione del singolo al prodotto. Pertanto è indispensabile stabilire una regolamentazione comune alle strutture adibite al recupero dei tossicodipendenti, in modo da garantirne i princìpi di funzionamento.

Questa la lineare logicità che ispira la presente proposta di legge, la quale intende *in primis* garantire al soggetto tossicodipendente la possibilità di un recupero basato su diversi controlli sanitari puntuali e conseguenti al trattamento personalizzato. Tuttavia, nell'ambito sociale, l'intento perseguito dalla proposta è anche il definitivo superamento dei conflitti sui metodi di gestione adottati dai centri, così come evitare le speculazioni che potrebbero generarsi dalla carenza dei controlli. Oggi, infatti, i tossicodipendenti e le loro famiglie non sono garantiti

in alcun modo circa i criteri e metodi praticati dai centri esistenti. Ciò è senz'altro contrario ai princìpi del nostro ordinamento democratico e legittima da solo un immediato impulso legislativo. Tanto più che con il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, furono erogati finanziamenti alle strutture operative del volontariato, senza che da ciò conseguisse quella disciplina degli enti ed associazioni auspicata dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto.

La presente proposta prevede in particolare:

Articolo 1. La necessità di stabilire i requisiti minimi per la esistenza di una comunità, ossia di quali strutture minime bisogna disporre per essere definita tale.

Articolo 2. La creazione di un albo nazionale, comprendente tutte le strutture rispondenti ai criteri di cui sopra.

Articolo 3. Qui si prevedono le modalità attraverso le quali un tossicodipendente può scontare la pena assegnatagli da un tribunale. Rimane fermo il principio secondo il quale alla comunità si può accedere anche liberamente.

Articolo 4. Il giovane potrà accedere alla comunità dopo un esame tendente ad accertare l'idoneità di tale centro per il suo recupero, in ordine alle strutture del centro stesso. Il giovane dovrà poi conoscere le regole di vita che in esso vengono adottate e dovrà liberamente accettarle.

Articolo 5. Il tribunale competente per territorio e l'ordine dei medici competente per territorio nominano due controllori, un magistrato ed un medico, i quali avranno il compito di vigilare affinché l'attività della comunità sia conforme a quanto essa ha stabilito nel suo protocollo.

Ogni sei mesi verrà stilata una relazione che verrà inviata sia al tribunale sia al comitato tecnico interministeriale. Nel caso in cui il giudizio espresso dai controllori fosse negativo, il centro potrà far pervenire le proprie osservazioni al comitato tecnico interministeriale il quale, entro due mesi, dovrà risolvere la questione. Si rimanda quindi ad un organo tecnico la valutazione sulle eventuali irregolarità nella conduzione del centro.

Articolo 6. I contatti con l'esterno della comunità e con gli stessi familiari devono essere regolati da una disciplina interna, in modo da risultare ragionevoli e conseguenti alle terapie adottate.

Articolo 7. I lavoratori dipendenti del comparto pubblico e coloro che sono alle dipendenze dei privati datori di lavoro hanno diritto a periodi di aspettativa, con lo stesso sistema per le aspettative di malattia, per il ricovero presso i centri di socio-riabilitazione. In tal modo si mira ad incentivare, attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il processo disintossicante e gli interessi sociali dell'individuo tossicodipendente, il processo di disassuefazione,

Articolo 8. Il Piano sanitario nazionale dovrà prevedere specifici programmi e precisi obiettivi finalizzati ai trattamenti di socio-riabilitazione. Nell'ambito del Fondo sanitario nazionale quote a destinazione vincolata sono riservate al finanziamento dei centri di socio-riabilitazione. Una parte della somma sarà anche destinata alla predisposizione di attività promozionali (aggiornamento professionale per il personale dei centri), divulgativo e di ricerca sulle tossicodipendenze.

Articolo 9. Ai fini della relazione sanitaria sullo stato sanitario del Paese, le regioni forniranno al Ministero della sanità una relazione dedicata alle attività dei centri di socio-riabilitazione come momento di verifica e di programmazione successiva.

Articolo 10. Entro i tre mesi successivi all'approvazione della presente proposta di legge, il Ministero della sanità procederà al rilevamento di tutti i centri di socio-riabilitazione pubblici e privati comunque operanti sul territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono definiti i requisiti minimi che devono essere posseduti da tutti i centri pubblici e le associazioni private che si occupano della riabilitazione dei tossicodipendenti. Nel decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la loro diffusione sul territorio nazionale.

ART. 2.

1. È istituito, presso il Ministero della sanità, l'albo nazionale dei centri pubblici e privati per la socio-riabilitazione dei tossicodipendenti, cui i centri sono iscritti con decreto del Ministro della sanità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1.

ART. 3.

1. I tossicodipendenti possono accedere ai centri a carattere residenziale loro riservati, in alternativa alla pena detentiva loro comminata, o su libera richiesta personale. Nei casi di minore età si richiede il consenso di chi esercita la patria potestà. I centri hanno per scopo primario la completa realizzazione della personalità dei tossicodipendenti ed il loro inserimento o reinserimento sociale.

ART. 4.

1. L'accesso ai centri di socio-riabilitazione è condizionato al risultato di un esame psico-fisico tendente ad escludere

ogni nocumento alla comunità. L'accesso comporta l'automatica accettazione delle regole di convivenza dei centri stessi e del programma terapeutico nei suoi sviluppi personali e di gruppo.

ART. 5.

1. La vigilanza sui centri di socio-riabilitazione è esercitata da un magistrato nominato dal presidente del tribunale competente per territorio e da un sanitario nominato dal competente ordine dei medici.

2. Il magistrato, di concerto con il sanitario, presenta ogni sei mesi una dettagliata relazione in ordine alle attività del centro al presidente del tribunale competente per territorio ed al comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in ordine al rispetto dei protocolli terapeutici di cui alla presente legge e al mantenimento dei requisiti minimi richiesti per la continuità dell'attività socio-riabilitativa.

3. Il centro, nel caso in cui la relazione di cui al comma 2 esprima un giudizio negativo, può presentare le proprie osservazioni al comitato tecnico interministeriale che deve, entro due mesi, pronunciarsi sulla questione.

ART. 6.

1. I regolamenti interni dei centri di socio-riabilitazione stabiliscono le modalità per l'esercizio dei diritti individuali in ordine ai contatti con i familiari e più in generale con l'ambiente esterno, che devono essere tali da non pregiudicare il trattamento terapeutico.

ART. 7.

1. I lavoratori alle dipendenze di privati datori di lavoro, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province,

dei comuni e degli altri enti pubblici, hanno diritto a periodi di aspettativa, in conformità alle norme vigenti sulle assenze per malattia, per il ricovero presso i centri di socio-riabilitazione.

2. Al termine del trattamento, il lavoratore riabilitato, e riconosciuto tale dal centro, è riammesso in servizio.

ART. 8.

1. Nel Piano sanitario nazionale sono previsti specifici programmi e precisi obiettivi finalizzati ai trattamenti di socio-riabilitazione negli aspetti di prevenzione e cura nei confronti di consumatori di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi stati di tossicodipendenza individuale.

2. Nel Fondo sanitario nazionale sono stanziate apposite somme, a destinazione vincolata, per il finanziamento dei centri di socio-riabilitazione iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 2. Una parte delle somme è destinata alla predisposizione di attività promozionali, divulgative e di ricerca sulle tossicodipendenze.

ART. 9.

1. Le regioni forniscono al Ministero della sanità ed al comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, entro il mese di febbraio di ogni anno, una dettagliata relazione, riferita all'anno precedente, sugli interventi operati, sui ricoveri effettuati e sulle misure poste in essere per la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope dai centri di socio-riabilitazione.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio sanitario nazionale ai fini della relazione sullo stato sanitario.

ART. 10.

1. Il Ministero della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, in collaborazione con i comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze, costituiti ai sensi dell'articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, procede al rilevamento dei centri di socio-riabilitazione pubblici e privati operanti sul territorio nazionale.